



Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti
www.cospe.it

Come si diventa giornalista

L'accesso alla professione per i cittadini di origine straniera

Dossier 2008



media & multiculturalità

Via Slataper 10 - FIRENZE
Tel 055/473556 Fax. 055/472806 -
www.mmc2000.net - info@mmc2000.net

Realizzato nell'ambito del progetto **MediActive**

Come iscriversi all' Ordine dei giornalisti - una casistica

Per i cittadini stranieri il parere del Ministero della giustizia, prot. 3/5670 del 13 maggio 2005 equipara la possibilità di accesso all'ordine agli stranieri regolarmente residenti in Italia ai cittadini italiani.

Dall'inchiesta svolta dal Cospe tra gennaio e marzo 2008, in riferimento all'effettivo recepimento da parte dei singoli ordini regionali del parere del Ministero di Grazia e Giustizia e della Circolare del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti sull' accesso alla professione giornalistica dei cittadini stranieri è emersa una scarsa conoscenza da parte dei singoli ordini regionali delle novità al riguardo.

Si è notato la tendenza da parte degli ordini regionali a rimandare al possesso della cittadinanza italiana, come requisito essenziale ai fini dell'iscrizione all'elenco pubblicitari, requisito questo non più necessario dopo il parere espresso dal Ministero di Grazia e Giustizia che richiamando l'art. 37 del d.lgs. 286/1998 chiarisce la questione sancendo che: *"agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, l'iscrizione agli Ordini e Collegi professionali."*

In conclusione, agli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia si applicano, analogamente ai cittadini comunitari, le disposizioni di legge italiane concernenti la professione giornalistica, a cominciare dalla legge ordinistica n. 69/1963.

CASO 1

Cittadino extracomunitario che abbia svolto **attività solo all'estero, ove è riconosciuto come giornalista, e intenda svolgere stabilmente l'attività in Italia.**

→ Iscrizione a seguito di riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero della Giustizia e superamento di eventuale prova attitudinale -

Farsi riconoscere i titoli professionali

In base a direttive CEE (89/48/CEE, 92/51/CEE, 2001/19/CE) come attuate dai d.lgs. 115/1992, 319/1994, 277/2003, il **cittadino comunitario** che intende ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, deve presentare domanda di riconoscimento del suo titolo professionale al Ministero della Giustizia. E' possibile, infine, che in sede di riconoscimento del titolo venga richiesto anche il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (disciplinate dai decreti legislativi summenzionati).

Nell'ipotesi che si tratti di un **cittadino extra-comunitario**, si richiamano le stesse direttive europee recepite in Italia con i d.lgs. 115/1992, 319/1994, 277/2003. Infatti, il d.lgs. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione) e il DPR 394/1999 attuativo consentono di applicare le direttive europee suddette ai casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra-comunitario. Pertanto il cittadino extra-comunitario, che abbia conseguito il titolo di giornalista nel suo Paese e che voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo

già conseguito all'estero. In sede di riconoscimento il Ministero potrà subordinare l'iscrizione all'Albo del richiedente al superamento di una prova attitudinale (e non anche del tirocinio di adattamento) da svolgersi presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

CASO 2

Cittadino extracomunitario residente in Italia che abbia svolto attività **solo all'estero** e intraprenda dall'Italia collaborazioni con testate estere o sia corrispondente in Italia per testate estere.

→ Iscrizione all'elenco speciale stranieri annesso all'albo.

L'iscrizione nell'elenco stranieri è previsto dall'art. 36 della l. 69/63. Questa legge ha previsto l'istituzione di **elenchi speciali**:

- quello per l'iscrizione dei giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Paese (da notare il fatto che l'iscrizione in questo elenco rende impossibile esercitare la mansione di direttore responsabile di testata.)
- quello di coloro che assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici;

CASO 3

Cittadino straniero non comunitario regolarmente soggiornante che svolge attività giornalistica in Italia da almeno 2 anni.

→ Iscrizione all'albo dei pubblicisti con le stesse procedure previste dalla legge per il cittadino italiano.

Iscriversi all'Albo come GIORNALISTA PUBBLICISTA

Il pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi (L.69 del 3 febbraio 1963)

REQUISITI OBBLIGATORI

1. Articoli/servizi
2. Retribuzione
3. Dichiarazione del direttore responsabile

1- Si deve dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica negli ultimi 2 anni presentando questa documentazione:

- **numero degli articoli/servizi** richiesti dall'Ordine regionale (vedi anche allegato)
- **elenco cronologico degli articoli** scritti nel biennio, completo di titolo e data di pubblicazione di ogni articolo;
- **le pagine** (o le fotocopie delle pagine intere) che contengono gli articoli

- o **2 copie intere del giornale** o periodico (di due numeri diversi)
- o **copia dei giustificativi fiscali** dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi per l'attività giornalistica; è obbligatorio dimostrare che i compensi siano stati soggetti a ritenuta d'acconto. In base alle disposizioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine, è ritenuto sufficiente un compenso per ogni singolo servizio non inferiore ai 25% di quello previsto dal Tariffario dell'Ordine oppure una retribuzione complessiva del biennio di almeno € 1033 per i quotidiani a diffusione locale e di € 1549 per quelli a diffusione nazionale, e di almeno € 671 per i periodici a diffusione locale e di € 1033 per quelli a diffusione nazionale a controfirma del direttore responsabile

2- documenti rilasciati dall'azienda editoriale comprovanti la **RETRIBUZIONE** percepita per tale lavoro:

- o in caso di presenza di contratti con una o più aziende editoriali si deve presentare il modello riepilogativo di fine anno rilasciato dall'azienda con allegata la quietanza o fotocopia convalidata dall'azienda del versamento della ritenuta d'acconto all'esattoria comunale operata sulla retribuzione del richiedente
- o in mancanza di modello riepilogativo - presentare le ricevute (almeno 3 o 4 per ciascun anno) con allegata la quietanza o fotocopia convalidata dall'azienda del versamento della ritenuta d'acconto all'esattoria comunale operata sulla retribuzione del richiedente

3- dichiarazione del direttore responsabile su carta intestata che comprovi l'attività pubblicistica regolarmente retribuita e la data di inizio della collaborazione.

Documentazione da presentare per iscriversi:

Si deve far domanda nell'Ordine professionale della regione di residenza o dove si ha il domicilio professionale. Si deve presentare:

- una **domanda in carta da bollo** (marca da 14,62 €) a firma del richiedente, indirizzata all'ordine di appartenenza interessato.
- due **fotografie** formato tessera
- una **dichiarazione** sostitutiva di certificazione ([modello formato pdf](#)), in carta libera, che riporti:
 - data e luogo di nascita
 - residenza
 - cittadinanza
 - godimento dei diritti politici
 - numero di codice fiscale
- una **fotocopia** del documento di identità (carta di identità o passaporto)
- una **fotocopia** del tesserino di attribuzione del codice fiscale
- certificato penale
- **curriculum** vitae e professionale

Quanto costa ?

Il costo complessivo per l'iscrizione all'elenco pubblicitari comprende:

- La tassa di concessione governativa (168 euro);
- I diritti di segreteria, diversi a seconda della regione, variando da un minimo di 26 euro ad un massimo di 200 euro.
- La tassa annuale di iscrizione, che varia da 85 euro a 102 euro
- Costo della tessera (variabile a seconda dell'Ordine d'appartenenza)

I diritti di segreteria sono finalizzati all'istruttoria della domanda e pertanto in nessun caso vengono restituiti.

Per informazioni più dettagliate consultare la tabella nella pagina successiva

Note alla tabella

- 1- include la tassa di concessione governativa; i diritti di segreteria; la tassa annuale di iscrizione
- 2- Non esiste una retribuzione minima sindacale obbligatoria per il compenso di un articolo, ma solo un tariffario di riferimento che non riveste carattere di obbligatorietà.
- 3- Per quanto riguarda i dati sopra riportati sono stati visitati i siti web degli ordini regionali - ove attivi e riportanti le informazioni utili - ed effettuate telefonate nel periodo gennaio - marzo 2008 alle segreterie degli ordini per completare i dati. Per le regioni Basilicata, Calabria e Campania le informazioni sono state raccolte unicamente tramite telefonate dirette alle segreterie.

Da ricordare!

Nel momento della presentazione all'ordine regionale della vostra residenza o domicilio professionale vi raccomandiamo di portare il parere del Ministero della Giustizia (13/5/05, prot. 3/5670) e la circolare del Consiglio Nazionale O.d.g. onde evitare ulteriori rimandi burocratici all'elenco speciale. Dall'inchiesta condotta abbiamo infatti rilevato una scarsa conoscenza da parte degli ordini regionali dell'esistenza di questi documenti.

Regione	Articoli				Servizi		Retribuzione	Costi di iscrizione*
	Quotidiani	Settimanali	Mensili	Periodicità inferiori	giornali radio /TG	fotoreporter		Costi di iscrizione
Abruzzo	60	40	20	20	60	60/40/20	min 1.000,00euro/anno	294,43 euro
Basilicata	60	48	24		60		500 euro/biennio	362,62 euro
Calabria	info. non disponibile	info. non disponibile	info. non disponibile	info. non disponibile	info. non disponibile	info. non disponibile	min. 1.200,00 euro/anno	da verificare
Campania	70	70	50		info. non disponibile		300 euro	313 euro
Emilia-Romagna	60	40	30	30	60	60	min1.000,00 euro lordi/anno	da verificare
Friuli Venezia Giulia	50	30	20		40	50	non specificata	387 euro
Lazio	80	40	30	30	20	20	3.000,00lordi/ biennio	500,62 euro
Liguria	60-70	48	24		20		Tariffario	209,50 euro
Lombardia	40	40	40		40	40	non specificata	282,00 euro
Marche	50-70	50-70	50-70	50-70	50/70	50/70	750euro/biennio	369,62 euro
Molise	70	60	40	40	70/60/40/40	70/60/40/40	500,00euro/anno	467,62 euro
Piemonte	70	60	20	20			Tariffario Nazionale	242,62 euro
Puglia	60	60	60		60		Tariffario Nazionale	372,62 euro
Sardegna	40-50	40-50	40-50				Tariffario Nazionale	282,62 euro
Sicilia	60-70	60-70			60-70		350-400 euro/anno	482,62 euro
Toscana	60	40	20		60	60	1033-1549 euro/biennio	496,24 euro
Trentino Alto Adige	50	25	25		50	50	info. non disponibile	info. non disponibile
Umbria	80	70	30		80	80/70/30	min. 900 euro	262,62 euro
Valle d'Aosta	40	40	40		40/40/40	40/40/40	min.500 euro	392,62 euro
Veneto	60	40	24		60/40/24	60/40/24	1.000,00 euro/biennio	299,81 euro

Iscriversi all'Albo come GIORNALISTA PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 1 legge n. 69/1963, sono **professionisti** coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono **pubblicisti** coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:

A) praticantato o scuola di giornalismo

- 1) svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi sul sito www.odg.it – sezione: documenti e sentenze) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche "a distanza", della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell'Ordine;
- 2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (www.odg.it sezione: scuole di giornalismo);

B) superare l'esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)

SCUOLE DI GIORNALISMO

A partire dal 1990, dopo un'iniziativa pilota dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in virtù dei poteri di autoregolamentazione concessigli dalla legge, ha riconosciuto l'ammissione agli esami di idoneità professionale e quindi l'accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in pubblicazioni edite da Scuole convenzionate e riconosciute dall'Ordine dei Giornalisti.

Oggi le scuole riconosciute sono ventuno in tutto il territorio nazionale di cui 4 a Milano, 1 ad Urbino, 1 a Bologna, 1 a Perugia, 3 a Roma, 1 a Palermo, 1 a Napoli, 1 a Sassari, 1 a Torino, 1 a Padova, 1 a Potenza, 1 a Bari, 1 in Toscana, 1 a Salerno, 1 a Teramo ed 1 a Sora.

Ad esse possono accedere, previo superamento di una selezione attitudinale, un numero limitato di allievi che varia a seconda della capacità delle singole scuole. Le stesse vengono riconosciute quando documentino al Consiglio Nazionale di essere in grado di osservare condizioni e garanzie fissate dal Consiglio Nazionale stesso e cioè finalità esclusivamente formative quindi trasparenza e autonomia delle fonti di finanziamento; esibizione delle convenzioni stipulate con le imprese editoriali per il necessario apprendimento pratico integrativo di quello svolto negli organi di informazione editi dalle scuole stesse; selezione pubblica obbligatoria per titoli ed esami (sono titoli preferenziali la laurea in materie umanistiche, sociali ed economiche e quella, auspicabile, in scienze delle comunicazioni; la frequenza a corsi di specializzazione o di perfezionamento giornalistici; la qualità delle collaborazioni giornaltistiche svolte); durata dei corsi minimo biennale; frequenza obbligatoria e a

tempo pieno; programmi didattici a livello universitario sulla base dei seguenti orientamenti generali: sintesi-fusione sperimentale tra i due poli formazione culturale e professionale tecnica, metodologia di studi che armonizzi lezioni teoriche con le esercitazioni pratiche di tecnica e lavoro redazionale; qualità e numero dei docenti (giornalisti, studiosi ed esperti delle singole discipline, accademici universitari, tutor giornalisti che seguano gli allievi durante la pratica redazionale).

Va segnalato che anche l'università ha preso coscienza dell'opportunità di farsi carico della formazione al giornalismo. Tuttavia, non essendo stati emanati – a differenza di quanto accaduto per le altre professioni – i decreti attuativi della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Ordine nazionale ha ritenuto di non poter accogliere i progetti relativi al praticantato collegato alle lauree specialistiche. E' stato invece convenuto, in accordo con gli atenei che ne hanno fatto richiesta, che vada prescelta la forma del master (biennale), più adatta a mettere insieme le caratteristiche dell'insegnamento superiore con le norme fissate nel "Quadro di indirizzi". A questi master (ed in quelli degli Istituti per la formazione al giornalismo ancora esistenti) possono accedere – attraverso un concorso per titoli ed esami – i laureati provenienti da diverse Facoltà universitarie.

Iscriversi al registro dei PRATICANTI

Coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica possono iscriversi nel registro dei praticanti in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) il possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa);
- 2) il possesso della dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34 l. 69/1963;
- 3) il possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore oppure, in mancanza del titolo suddetto, il superamento di un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione (cfr. artt. 37 e seguenti del dpr 115/1965).

Per quanto riguarda il primo punto, il requisito della cittadinanza non è più attuale, in base a quanto riportato all'inizio del presente dossier.